



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

28

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del 26/11/2001

OGGETTO: Difensore Civico Comunale - art. 11, c.1 e 2, T.U.
267/2000 - Regolamento funzionamento ufficio - Approvazione.

L'anno duemilauno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		MONZO Giovanni	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		BARLOTTI Nunziante	SI	
SERRONE Vincenzo	SI		PACE Angela	SI	
VOZA Carmine	SI		SICA Vincenzo	SI	
MAZZA Pasquale	SI		GRANDAZZO M. Antonietta	SI	
DI LASCIO Domenico	SI		SCARIATI Giovanni	SI	
LISTA Elio	SI		NESE D. Antonio	SI	
CETTA Pasquale	SI		RICCI Angelo	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		TADDEO G. Antonio	SI	
DI RISO Vincenzo	SI		GNAZZO Mauro	SI	
VALLETTA Angelo	SI				

Sono presenti gli assessori:

MARTORANO, RAGNI, MONTEFUSCO, PAGANO, REGA, ORLOTTI
TARALLO

Consiglieri

Presenti n. 21

Assenti n. /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Dott. Vincenzo Mallamaci nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Generale dr. Pasquale Silenzio.

La seduta è pubblica

Relaziona sull'argomento il Presidente del Consiglio, evidenziando che la commissione consiliare, presieduta dal V. Presidente del Consiglio, su delega del Presidente, nella riunione del 09/11/2001, ha preso visione solo delle bozze di regolamento inviate dal V. Sindaco e dal Presidente del Consiglio, approvando ad unanimità quella inviata dal V. Sindaco, con la sola modifica all'art. 10, punto 6, inserendo il punto C recante testualmente "Atti dell'Amministrazione a contenuto meramente politico". Mentre, la bozza trasmessa in segreteria dal consigliere Barlotti solo in data 20/11/2001, non è stata oggetto di discussione da parte della commissione stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il vigente statuto comunale ha previsto al capo IV l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 97 della Costituzione;
- che le norme del succitato capo IV già prevedono le attribuzioni dell'Ufficio del Difensore Civico, le modalità di nomina, i requisiti per essere scelti, le funzioni da svolgere, la durata in carica e la decadenza e revoca, nonché i rapporti con gli altri organi comunali oltre all'indennità di funzione;
- che in particolare l'art. 63 prevede che un apposito regolamento disciplini le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico;

visto lo schema di regolamento deliberato dall'apposita commissione comunale nella seduta del 09/11/2001;

visto l'art. 7 del Dlgs 18/08/2000, n. 267, contenente il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto il comunicato stampa del 9 novembre 2001 della Regione Campania relativo all'abolizione dei controlli sugli atti degli enti locali;

sentiti gli interventi dei consiglieri:

V. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Illustra, per sommi capi, il contenuto della bozza del V. Sindaco, approvata, con modifica, dalla competente commissione. E, siccome non è stato possibile compararla con quella inviata dal consigliere Barlotti, successivamente potranno essere apportate modifiche. E' necessario, però, a seguito delle sopravvenute disposizioni legislative e cioè l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, per cui sono venute a cessare le funzioni di controllo da parte del Difensore Civico, modificare la proposta di regolamento nel modo seguente:

- eliminare dall'art. 10, n. 3, la parola "illegittimità";
- eliminare dall'art. 12, n. 1, lett. a), "fatto salvo il caso previsto dall'art. 127, comma 2, del Decreto legislativo n. 267/2000";
- eliminare dall'art. 26, n. 1, "dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art. 133 del Decreto legislativo del 18/8/2000, n. 267 ed";

BARLOTTI: E' del parere di poter approvare la bozza di regolamento del V. Sindaco, così come presentata, ritenendo la propria del tutto simile. (allegato 1)

SCARIATI: Siccome la presidenza del consiglio è andata alla maggioranza, e, ad evitare e la nomina dei rappresentanti in seno alla società mista avvenga nello stesso modo, annuncia di votare scheda bianca per la nomina del Difensore Civico affinché non venga nominato dal Consiglio, ma dal popolo.

BARLOTTI: Ribadisce che nel regolamento è necessario prevedere una forma di controllo su eventuali atti, previsti dagli artt. 126 e 17 del T.U. 267/2000.

visto il parere favorevole del Segretario Generale;

visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

visto il verbale della competente commissione consiliare;

Il Presidente pone ai voti la bozza di regolamento presentata dal V. Sindaco, con le modifiche proposte dal V. Presidente del Consiglio.

Proceduto alla votazione resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 21 astenuti n./// votanti n. 21 voti favorevoli n.14 voti contrari n.7 (Barlotti, Pace, Sica, Grandazzo, Nese, Ricci, Taddeo).

DELIBERA

- di approvare – come approva – l'accluso schema di regolamento del Difensore Civico, composto da n. 26 articoli e n. 15 pagine, con le modifiche riportate in premessa.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to dott. Vincenzo Mallamaci

F.to Pasquale Silenzio

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 29/11/2001

F.to IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art.134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- ai sensi dell'art.134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

F.to IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
DEL DIFENSORE CIVICO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)



Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Istituzione

1. Nel Comune di Capaccio è istituito l'Ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali. Estende inoltre la sua funzione nei confronti delle amministrazioni, aziende ed uffici pubblici operanti in ambito comunale e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art.2 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'Ufficio del Difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune e con gli organi di governo e di direzione di cui all'art.1.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale, nel Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali e nelle leggi statali e regionali che attribuiscono competenze al Difensore civico comunale.


Art.3 Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'avvenuta elezione dell'istituto del Difensore civico comunale entro venti giorni dalla sua entrata in carica.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art.4 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)



dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà, inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi della legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Capo II

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art.5 Istituzione - Finalità

1. Lo Statuto comunale, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini e ad altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art.11 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e dall'art.56 dello Statuto.

2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:

a) da cittadini e non cittadini, singoli o associati, comunque domiciliati nel territorio comunale;

b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale o svolgono attività di studio;

c) dalle associazioni iscritte nell'apposito registro;


d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri o apolidi, residenti in questo o in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).

3. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art.12.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzi)




Art.6 Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dall'art.57 dello Statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico l'avvio del procedimento della elezione del Difensore civico fissando almeno 30 giorni di tempo per la presentazione delle candidature.
3. I requisiti per la elezione di un candidato a Difensore civico sono stabiliti dall'art.58 dello Statuto.
4. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autenticata:
 - a) curriculum professionale;
 - b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.58, comma 2, lett.a), b), c), d) ed e) dello Statuto;
 - c) dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale, nei termini previsti dall'art.21, comma 5, dello Statuto per i consiglieri comunali in carica.
5. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina il Presidente del Consiglio comunale, comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi al Consiglio Comunale la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.
6. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art.7 Durata in carica

1. Il Difensore civico rimane in carica cinque anni.
2. Il Difensore civico può essere eletto per due soli mandati consecutivi. Qualora uno dei due mandati si riduca a meno della metà della durata ordinaria, perché l'elezione è stata effettuata nel corso del mandato, o in caso di interruzione anticipata del medesimo, il Difensore civico può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)



3. Nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e la rielezione, il Difensore civico rimane in carica, assicurando l'ordinario funzionamento dell'istituto ed esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art.8 **Cessazione della carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo statuto, il Difensore civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza, a causa della perdita di uno dei requisiti richiesti;
- b) per revoca;
- e) per dimissioni;
- d) per morte o inabilità conseguente ad invalidità permanente.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Presidente del Consiglio o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti di ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa, il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Presidente del Consiglio, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Siffertio)

provvede il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta o è stata dichiarata esecutiva.

Art.9 Competenze economiche

1. Al Difensore civico comunale spetta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale. A tale indennità non è applicato il meccanismo di riduzione del 50% previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa.
2. Al predetto è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i consiglieri comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.
3. Dell'entità dell'indennità il Presidente del Consiglio Comunale dà notizia aprendo il procedimento di cui all'art.6 del presente regolamento.
4. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori del territorio comunale e per motivi relativi all'esercizio del suo incarico.

Capo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art.10 Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 5. Provvede inoltre alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.
2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa.
3. Il Difensore civico interviene, su petizione dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silvestri)

disfunzioni, carenze, omissioni nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficacia e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art.11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale con i compiti e gli obblighi conseguenti.

5. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

6. Sono esclusi dalla competenza del Difensore civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art.11

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici o di attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese o società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art.5, ne riferisce formalmente al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento della Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art.12

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art.10, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Pasquale Silenzio)

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art.10, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art.13 **Attivazione e conclusione degli interventi**

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.5, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione interessata.

3. Nel caso d'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art.14 **Diritto di accesso**

1. Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art.10, direttamente o a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sugli stessi disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale, il funzionario interpellato comunica in via breve quanto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)

immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo possibile la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste è data risposta senza ritardo e, comunque, entro trenta giorni.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre quindici giorni, salvo casi che richiedono l'accesso ad archivi storici per i quali il termine è differito a trenta giorni.

4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.


Art.15 Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.5, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art.10, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art.10, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Qualora gli elementi acquisiti offrano motivo per ritenere che sussiste effettivamente una situazione per la quale si rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, il Segretario comunale o il Direttore del Comune, ed avverte il funzionario responsabile che deve procedere con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale o al Direttore generale del Comune ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Pasquale Silenzi)



Capo IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art.17

Relazione con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti soggetti dipendenti dalla stessa.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco, il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario comunale, al Direttore Generale del Comune ed ai Revisori dei conti.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esamina la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
7. Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.

Art.18

Rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le Commissioni consiliari e con la Giunta Comunale

IL SEGRETARIO GENERALI
(Dott. Pasquale Silenzio)

1. Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.



2. La Giunta comunale e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

Art.19
Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

2. Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi alla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art.20
Rapporti con il Segretario comunale o con il Direttore Generale dell'Ente Comune

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale o il Direttore generale del Comune delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario comunale o il Direttore Generale del Comune interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi in cui al quinto e sesto comma dell'art.15, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Segretario comunale o Direttore del Comune, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia degli atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.


Capo V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art.21
Sede, attrezzature e personale

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od altro edificio, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)



esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

2. L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, e di quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore civico. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa, dei quali il Difensore civico comunale ha segnalato la necessità.

3. Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:

- a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
- b) la notifica di atti e provvedimenti è effettuata dai messi comunali.

4. Con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, è istituito il Servizio di segreteria del Difensore civico, con la dotazione di posti necessari.

5. All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto con deliberazione dalla Giunta comunale, sentito il Difensore civico, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.

6. Il Difensore civico comunale segnala al Sindaco il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta con propria deliberazione provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.

7. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei confronti dei cittadini.

Art.22

Servizio di Segreteria - Compiti

1. Il Servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il Servizio di segreteria:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art.10, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzi)



comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.25

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Con la stessa maggioranza il Consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un regolamento sostitutivo.

Art.26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore esperite le procedure previste dallo Statuto.
2. La sua attuazione avviene secondo tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio della elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Silenzio)




1

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.11.2001 – Punto n. 8) all’o.d.g. –
Regolamento Difensore Civico.**

In ordine al punto n. 8) all’ordine del giorno sull’approvazione del Regolamento dell’ufficio del Difensore Civico, il gruppo consiliare che presiedo, oltre ad aver formulato una propria proposta, attraverso la produzione di una bozza di regolamento versata in atti, che chiediamo di esaminare e sottoporre alla votazione, intende sviluppare alcune considerazioni di grande rilevanza.

Come emerge dalla documentazione sottopostaci, l’entrata in vigore l’8 novembre 2001 della legge costituzionale sul federalismo, ha comportato, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione ed il conseguente venir meno dei Co.Re.Co. nella loro funzione di organi di controllo preventivo o eventuale di legittimità sugli atti del Comune. A, nostro giudizio, tale intervento normativo non può voler significare l’improvvisa ed ingiustificata abolizione di ogni forma di controllo sugli atti degli Enti Locali, ma, in attesa di una definizione del problema su base nazionale (pronuncia della Corte Costituzionale) o regionale, sollecita tutti ad una riflessione sul tema ed all’elaborazione di proposte al riguardo. Pertanto, noi proponiamo di inserire nel regolamento del Difensore Civico anche il potere di controllo sugli atti indicati dagli artt. 126 e 127 del T.U. Enti Locali su istanza di un quarto dei consiglieri assegnati all’ente. Tale controllo interno si aggiungerebbe alle altre forme di controllo tuttora esistenti, quali quelle della Prefettura, della Corte dei Conti e così via.

Nunziante Barlotti





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: Difensore Civico Comunale - Art. 14 C. 102,
T.V. 267/2000 - Regolamento funzionamento
ufficio - Affiancamento -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE
[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE
[Signature]

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____



divisione della TV Commissione
Consigliare - Altri di indirizzo -
per discutere gli argomenti all'ordine
del giorno del D.C. del 26-11-2001
oggi 22-11-2001, ore 12.00 -

All'ora non dettata nessuno compe-
nente è presente, per cui si vote
in attesa dell'arrivo degli stessi -
alle ore 13.00 è presente

Il Presidente - Vallette Angelo
al quale dichiarare aperte le redatte
viste gli atti di cui si sottoleneva
fatto all'ordine del giorno del D.C.
del 26-11-2001:

p.2) - D.lgs 267/2000 - Sussoga seggio vacante;
p.5) - SpA multiservizi - "Helena - Portum"
Provvedimenti -

p.8) - Difensore Civico Comunale - Art. 11,
c. 122, T.U. 267/2000 - Regolemento funzio-
namento Ufficio - Approvazione -

p.9) - Difensore Civico Comunale - Art. 57
vigente Statuto Comunale - Nomine
espresse parere favorevole -
letto, approvato e sottoscritto

[Signature]

Antonio Offore

